

Allegato A

REGIONE TOSCANA

GARANZIA E CONTROGARANZIA PER GLI INVESTIMENTI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TOSCANE

POR CREO 2007-2013 – Linea di intervento 1.4.b.1

CAPO I
(Disposizioni generali)

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:
- a. "*Misura*", indica la Linea di intervento Misura di garanzia POR CREO 2007-2013 - Linea di intervento 1.4.b.1 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. "*Protocollo*", indica il Protocollo di intesa "Emergenza Economia" tra la Regione Toscana e il sistema bancario operante in Toscana approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 1027 del 9 dicembre 2008 e sottoscritto il 12 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. "*PMI*", indica le piccole e medie imprese:
 - i) che soddisfino la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008;
 - ii) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
 - iii) aventi sede legale o operativa in Toscana;
 - iv) non in difficoltà, ovvero che non si trovino nelle seguenti condizioni:
 - (1) in caso di società a responsabilità limitata, la *PMI* abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - (2) in caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, la *PMI* abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - (3) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti della *PMI* di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una *PMI* costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste al punto (3).
 - d. "*microimprese*", indica le imprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a due milioni di euro;
 - e. "*nuove imprese*", indica le *PMI* che, alla data di invio a *Fidi Toscana* della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*, abbiano iniziato l'attività da non oltre 18 mesi; per

data di inizio dell'attività si intende la data di emissione da parte della *PMI* della prima fattura;

- f. “*Fidi Toscana*”, indica Fidi Toscana Spa, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6;
- g. “*garanti*”, indica:
 - i) i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a *PMI*;I *garanti* devono:
 - i) avere un numero di *PMI* consorziate o socie non inferiore a 700 (settecento) o disporre, in alternativa, di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato e certificato, non inferiore a un milione di euro;
 - ii) operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle *PMI* consorziate o socie.
- h. “*soggetti finanziatori*”, indica, per quanto riguarda la *garanzia*:
 - i) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionate con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
 - ii) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionati con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
- i. “*garanzia*”, indica:
 - i) la garanzia diretta prestata da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta; la garanzia diretta può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 144 mesi; la garanzia diretta può essere rilasciata anche su *finanziamenti* di durata compresa tra i 18 e i 60 mesi per le operazioni:
 - (1) di *microcredito*;
 - (2) a fronte di spese in ricerca, sviluppo e innovazione (Artt. 31, 32 e 33 del Reg. (CE) 800/2008);
 - (3) relative alle *nuove imprese*;
 - ii) la *co-garanzia* prestata dai *garanti* a favore dei *soggetti finanziatori*, congiuntamente a *Fidi Toscana*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *co-garanzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile, da parte dei creditori, a prima richiesta nei confronti, simultaneamente, dei *garanti* e di

Fidi Toscana; la co-garanzia può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi;

- j. “*controgaranzia*”, indica la garanzia prestata da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* a favore dei *garanti*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *controgaranzia* è escutibile dal *garante* ammesso all’intervento della *Misura*, per le somme da esso già pagate al creditore in relazione al debito della *PMI* inadempiente; la *controgaranzia* può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi, e sul *microcredito*;
- k. “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria e i prestiti partecipativi, concessi alle *PMI* a fronte di *investimenti*;
- l. “*investimenti*”, indica le seguenti spese da effettuare, esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o di *controgaranzia*:

A) Aiuti agli investimenti (Art. 15 del Reg. (CE) 800/2008)

Gli investimenti devono consistere:

- i. in attivi materiali e immateriali destinati a:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento;
 - b) estensione di uno stabilimento esistente;
 - c) diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
 - d) trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ii. nell’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

In particolare sono ammesse le seguenti spese:

- i. acquisto di terreni per un importo inferiore al 10% della spesa ammissibile totale per l’operazione considerata; i terreni non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni;
- ii. acquisto o realizzazione di fabbricati, ivi compresi gli oneri di urbanizzazione, impianti, macchinari e attrezzature; i beni non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni;
- iii. trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate; gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria;
 - b) essere considerati ammortizzabili;

- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;
 - d) figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.
- B) Aiuti per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere (Artt. 26 e 27 del Reg. (CE) 800/2008).

Sono ammissibili le spese per:

- i. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purché la natura di tali servizi non sia continuativa o periodica ed essi esulino dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali, ad esempio:
 - a) la consulenza fiscale;
 - b) la consulenza legale;
 - c) la pubblicità;
 - ii. la partecipazione a fiere, limitatamente ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.
- C) Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Artt. 31, 32 e 33 del Reg. (CE) 800/2008).

Sono ammissibili le seguenti categorie di ricerca:

- i. ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- ii. spese per lo sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.

In particolare sono ammissibili:

- i. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- ii. costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata;
- iii. costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata; i terreni sono ammessi per un importo inferiore al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata;

- iv. costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, costi di consulenza e di servizi equivalenti;
- v. spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- vi. altri costi di esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- vii. spese per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
- viii. spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e altri diritti di proprietà industriale.

Tutte le spese ammissibili devono comunque rispettare le condizioni previste dal Reg. (CE) 800/2008.

Gli *investimenti* devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile.

Sono comunemente esclusi:

- i. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - ii. per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci;
 - iii. gli *investimenti* in attivi materiali e immateriali ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi parenti entro il secondo grado;
 - iv. l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
 - v. gli interessi passivi;
 - vi. le spese già effettuate. A titolo esemplificativo, si precisa che sono considerate spese già effettuate i preventivi firmati per accettazione e i contratti già stipulati dall'impresa.
- m. “*microcredito*” indica il credito di importo non superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro concesso dai *soggetti finanziatori* a *microimprese* a fronte di *investimenti* di importo non superiore a 20.000,00 (ventimila/00) euro. La durata del *microcredito* è compresa tra i 18 mesi e i 60 mesi. Il *microcredito* deve essere rimborsato ai *soggetti finanziatori* secondo un piano di ammortamento a rate mensili, comprendente un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi. Le richieste di *garanzia* o *controgaranzia* sul *microcredito* sono ammesse all'intervento della *Misura* previa valutazione esclusivamente:
- i) dei preventivi di spesa relativi agli *investimenti* da effettuare; i preventivi devono essere inviati a *Fidi Toscana* in originale e completi di data; devono essere redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti;
 - ii) di una relazione sulle motivazioni dell'*investimento* e sul mercato di sbocco del prodotto o servizio.

Le richieste di *garanzia* e *controgaranzia* sul *microcredito* seguono un proprio ordine cronologico di istruttoria.

Il *microcredito* deve essere erogato dai *soggetti finanziatori* alle *microimprese* entro due mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Misura*.

La *garanzia* e la *controgaranzia* sul *microcredito* è rilasciata a condizione che il soggetto richiedente non risulti in sofferenza.

Art. 2

(Soggetti e settori ammissibili)

1. Possono beneficiare della *garanzia* e della *controgaranzia* le *PMI*:

a. che rispettino le norme vigenti in materia ambientale, di pari opportunità tra uomo e donna, di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

b. cui *Fidi Toscana* abbia rilasciato un rating non inferiore a “B”, riferito all’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto all’articolo 11 comma 1; in caso di imprese non in difficoltà alla data del 1 luglio 2008 ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, il rating non inferiore a “B” può essere riferito all’esercizio 2007 o all’esercizio 2008;

c. per le quali la stessa *Fidi Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale – la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* per i quali sono richieste la *garanzia* e la *controgaranzia* a valere sulla *Misura*. Fatta eccezione per le operazioni relative alle *nuove imprese* e per il *microcredito* devono risultare in ogni caso rispettati i seguenti parametri:

- (a) il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare. La *PMI* dal cui l’ultimo bilancio approvato risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo inferiore al 5% è ammissibile alla *garanzia* o *controgaranzia* a condizione che produca:
 - (i) idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto sia avvenuto, tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell’ultimo esercizio;
 - (ii) uno stato patrimoniale aggiornato da cui risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non inferiore al 5%;
- (b) il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese edili il fatturato è sostituito dal valore della produzione.

d. operanti nei seguenti settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

<p>B – <i>Estrazione di minerali da cave e miniere</i></p> <p>Ad esclusione di:</p> <p>05 <i>Estrazione di carbone (esclusa torba)</i> 05.10 <i>Estrazione di antracite</i> 05.20 <i>Estrazione di litantrace</i> 08.92.0 <i>Estrazione di torba</i> fatta eccezione per gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione</p>
<p>C - <i>Attività manifatturiere</i></p> <p>Ad esclusione di:</p> <p>19.1 <i>Fabbricazione di prodotti di cokeria</i></p>
<p>D – <i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i></p>
<p>E – <i>Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i></p>
<p>F – <i>Costruzioni</i></p>
<p>G – <i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i></p>
<p>H – <i>Trasporto e magazzinaggio</i></p>
<p>I – <i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i></p>
<p>J – <i>Servizi di informazione e comunicazione</i></p>
<p>M – <i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i></p>
<p>N – <i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i></p> <p>limitatamente a:</p> <p>77.3 <i>Noleggio di altre macchine attrezzature e beni materiali</i></p> <p>81 <i>Attività di servizi per edificio e paesaggio</i></p> <p>82 <i>Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i></p>

<p>Q – <i>Sanità e assistenza sociale</i></p> <p>Ad esclusione di</p> <p>86.1 <i>Servizi ospedalieri</i></p>
<p>S – <i>Altre attività di servizi, limitatamente a :</i></p> <p>96.01 <i>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</i></p> <p>96.02 <i>Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i></p>

2. Sono comunque escluse le *PMI* rientranti nella definizione di Imprenditore Agricolo Professionale – I.A.P. – ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

(Misura della garanzia e della controgaranzia)

1. La *garanzia* è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun *finanziamento*. Nei limiti di tale importo, la *garanzia* rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora – del soggetto finanziatore nei confronti della *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

2. La *controgaranzia* è concessa ai *garanti* in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui *finanziamenti* concessi alle *PMI* a condizione che i *garanti* abbiano garantito una quota non superiore all'80% di ciascun *finanziamento*. Nel limite della copertura massima, la *controgaranzia* copre fino al 90% della somma pagata dai *garanti* ai soggetti finanziatori.

3. *Fidi Toscana*, congiuntamente a un *garante*, può cogarantire i *finanziamenti*, con una copertura uguale a quella fornita dal *garante* stesso. Il rischio che rimane in capo al *soggetto finanziatore* non può comunque essere inferiore al 20%. La *co-garanzia* può essere rilasciata esclusivamente congiuntamente ai *garanti* che:

- a. rilasciano sulle operazioni co-garantite una garanzia con caratteristiche identiche a quelle della *garanzia* disciplinata dal presente regolamento;
- b. abbiano stipulato con *Fidi Toscana* e con i soggetti finanziatori coinvolti una specifica convenzione per la gestione della *co-garanzia*.

4. L'importo massimo garantito o controgarantito per singola *PMI* è fissato in misura pari a € 800.000,00 (euro ottocentomila/00). Tale importo è calcolato al netto del

capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti o controgarantiti dalla *Misura*.

5. In caso i soggetti beneficiari siano le società di servizi energetici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t) dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 103/03, l'importo massimo garantito di cui al comma precedente è fissato in € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) per singolo progetto di investimento purché l'investimento stesso sia effettuato nell'interesse di Comuni, Province, Comunità montane e Aziende Sanitarie Locali della Regione Toscana; alla richiesta di garanzia dovranno essere allegati:

- a. copia dell'atto di convenzione di Comuni, Province, Comunità montane e Aziende Sanitarie Locali con la società di servizi energetici relativa all'investimento oggetto della richiesta di garanzia e della relativa delibera di approvazione;
- b. copia dello statuto della società di servizi energetici.

6. La *garanzia* e la *controgaranzia* sono rilasciate da *Fidi Toscana*, a valere sulla *Misura*, senza oneri o spese a carico:

- a. del *garante* richiedente nel caso della *controgaranzia*;
- b. della *PMI* richiedente nel caso della *garanzia*.

Art. 4

(Richieste di ammissione alla garanzia e alla controgaranzia)

1. Le richieste di *garanzia* e *controgaranzia* possono essere presentate a *Fidi Toscana* fino al giorno 31 ottobre 2013 compreso e possono essere deliberate fino al giorno 31 dicembre 2013 compreso.

2. Alla richiesta di *garanzia* o *controgaranzia* sui *finanziamenti* devono essere allegati:

- a. copia degli ultimi due bilanci approvati ovvero delle due ultime dichiarazioni dei redditi, con riferimento alla data di presentazione della domanda;
- b. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a 4 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- c. descrizione dettagliata del progetto di investimento e delle sue finalità, completa:
 - i) dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - ii) delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;

- iii) del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
- d. preventivi delle spese di cui alla lettera c.i); i preventivi devono essere:
 - i) inviati a *Fidi Toscana* in originale e completi di data;
 - ii) redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti;
- e. in caso di *nuove imprese* e di *PMI* per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica:
 - i) dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario dell'impresa;
 - ii) piano finanziario che preveda una copertura dell'*investimento* da parte del *finanziamento* oggetto della *garanzia* non superiore all' 80%;
 - iii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo allegato o su versione conforme. La relazione deve riguardare:
 - (1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - (2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
 - (3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - (4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - (5) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - (6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - (7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - (8) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - (9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.
- f. comunicazione, ai fini del monitoraggio previsto dal POR CREO 2007-2013, dei seguenti dati:
 - (1) importo dell'investimento a favore dell'innovazione;
 - (2) importo dell'investimento che contribuisce alla riduzione delle pressioni ambientali;
 - (3) se trattasi di impresa con prevalenza femminile nella compagine sociale e nell'organo di amministrazione;

(4) numero di posti di lavoro creati, di cui: a favore di donne; nel settore manifatturiero high-tech; nel settore dei servizi high-tech.

3. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la *PMI*:

- a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;
- b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;
- c. rispetta:
 - i) la normativa in materia ambientale;
 - ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro; e non ha riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazioni delle suddette norme;
- d. è in regola con:
 - i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL- Cassa Edile;
 - ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
 - iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Gli amministratori della *PMI* non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;
- e. non ha amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- f. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

g. non ha richiesto o ottenuto e non richiederà altre agevolazioni per le stesse spese ammissibili.

4. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

5. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere allegata la dichiarazione di consenso resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Art. 5

(Sostituzione delle garanzie reali, bancarie o assicurative)

1. Sui *finanziamenti* garantiti o controgarantiti da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

Art. 6

(Obblighi, controlli, revoche e sanzioni a carico della PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2024 le *PMI* sono tenute a conservare:

- a. la documentazione giustificativa della spesa relativa all'*investimento* che è stato effettuato utilizzando il *finanziamento* garantito o controgarantito a valere sulla *Misura*; per documentazione di spesa si intendono i giustificativi di spesa in copia conforme debitamente quietanzati o corredati di documenti comprovanti la quietanza o con valenza probatoria equivalente; detta documentazione dovrà riportare la seguente dicitura: " *Spesa rendicontata pari ad euro..... Rendicontazione effettuata in data..... ai sensi dei Regg 1080/2006 e 1083/06 POR CREO FESR 2007-2013 Linea 1.4 B1*".
- b. la documentazione comprovante quanto dichiarato dalla *PMI* in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*;
- c. tutti gli elaborati tecnici relativi all'*investimento*.

2. *Fidi Toscana* svolge le verifiche e i controlli orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *finanziamenti* per le finalità previste dal presente regolamento e può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*. Le *PMI* beneficiarie devono:

- a. assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo:
 - i) la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;
 - ii) l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
- b. informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006, tramite:
 - i. l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento;
 - ii. l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi;
 - iii. l'inserimento dell'emblema dell'Unione europea, dell'indicazione del Fondo pertinente e di una frase, scelta dall'Autorità di Gestione del POR CREO 2007-2013 e che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento comunitario, sul materiale informativo e pubblicitario.

3. Oltre a Fidi Toscana, anche la Regione Toscana, eventuali controgaranti delle garanzie e *controgaranzie*, le loro amministrazioni di riferimento e organi di controllo, possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

4. In caso dalle verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità di *investimento* previste dal presente regolamento, o la *garanzia* o *controgaranzia* sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, l'agevolazione è revocata e la *PMI* è tenuta a corrispondere a *Fidi Toscana* l'ammontare dell'agevolazione stessa incrementato in misura pari a due volte l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato da *Fidi Toscana* alla *PMI* in sede di ammissione alla *garanzia* o alla *controgaranzia*.

Art. 7

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Le *garanzie* e le *controgaranzie* sui *finanziamenti* sono concesse ai sensi delle seguenti normative:

- a. Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria);

- b. Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008.

2. L'intensità agevolativa della *garanzia* o della *controgaranzia*, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura di *Fidi Toscana*, quale differenza tra:

- a. il premio esente e,
b. l'eventuale commissione versata dalla *PMI*.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1, il premio esente è calcolato applicando all'importo effettivamente garantito o controgarantito da *Fidi Toscana* all'inizio di ciascun anno interessato, i premi esenti annui sotto elencati, attualizzati al tasso europeo di riferimento e attualizzazione incrementato di 100 punti base (reference and discount rate, pubblicato sul seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

Rating <i>Fidi Toscana</i>	Premio esente annuo
AAA	0,4%
AA	0,55%
A	0,8%
BBB	2%
BB e nuove imprese	3,8%
B	6,3%
C	impresa non garantibile

4. La *garanzia* e la *controgaranzia* non sono cumulabili, sul medesimo *investimento*, con altri regimi di aiuto.

5. Successivamente all'autorizzazione da parte della Commissione Europea e fino al 31.12.2010 le *garanzie* e *controgaranzie* sono concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01), e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 "Aiuti sotto forma di garanzia". Fino al 31.12.2010, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma c) lettera iv), le *PMI* beneficiarie non devono trovarsi in condizioni di difficoltà alla data del 30.06.2008.

Art. 8

(Limite di intervento della Misura)

1. L'ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili della *Misura*.

CAPO II

(Controgaranzia)

Art. 9

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione sono relative a garanzie concesse dai *garanti* su *finanziamenti* concessi dai soggetti finanziatori successivamente alla data di richiesta di ammissione.

2. I *garanti* o i soggetti finanziatori devono comunicare a *Fidi Toscana*, in forma scritta, la data della delibera della garanzia entro tre mesi dalla data della delibera della *controgaranzia*.

3. Le richieste di ammissione in originale devono:

- a. essere inoltrate a *Fidi Toscana* utilizzando il modello di richiesta disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it ;
- b. essere sottoscritte con timbro e firma autografa dal *garante*. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modello, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA della *PMI* controgarantita.

4. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate, secondo l'ordine cronologico di ricezione della richiesta, entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste sono archiviate d'ufficio da *Fidi Toscana* qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o

integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di tre mesi dalla data della relativa richiesta.

5. Sono esaminate con priorità le richieste relative a *PMI* che prevedano il mantenimento o l'incremento dell'occupazione nei tre anni successivi all'accoglimento della richiesta.

6. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta ai *garanti* l'ammissione alla *controgaranzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla delibera.

7. L'ammissione alla *controgaranzia* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

8. I *garanti* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* controgarantite di cui siano venuti a conoscenza.

9. La *controgaranzia* è efficace a condizione che i *garanti* abbiano applicato alle *PMI* da essi garantite una commissione, comprensiva di ogni onere o spesa, non superiore alla somma:

- a. delle spese complessive da essi sostenute per l'istruttoria dell'operazione;
- b. della remunerazione della quota di rischio non coperta da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura*.

10. La *controgaranzia* è inefficace qualora:

- a. sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità alla *controgaranzia*, che i *garanti* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale e rettificare in sede di delibera o comunque durante il regolare ammortamento dell'operazione;
- b. i *garanti* non abbiano comunicato a *Fidi Toscana*, entro i termini previsti, la data della propria delibera e la data di erogazione della banca.

Art. 10

(*Documentazione relativa ai garanti*)

1. Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *controgaranzia*, i *garanti* devono inviare a *Fidi Toscana*:

- a. copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
- b. informazioni sul *garante* redatte sul modulo disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale, fatta eccezione per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- c. copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle *PMI* consorziate o socie;
- d. le percentuali delle commissioni applicate alle *PMI* per le garanzie ad esse rilasciate, con esplicita e separata indicazione delle quote relative rispettivamente:
 - i) alle spese complessive di istruttoria dell'operazione;
 - ii) alla remunerazione del rischio.

Eventuali variazioni apportate alle aliquote applicate per il calcolo delle commissioni devono essere comunicate dal *garante* a *Fidi Toscana* in anticipo di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle variazioni stesse.

2. La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere nuovamente inviata a *Fidi Toscana* ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio. La documentazione di cui alla lettera c) deve essere nuovamente trasmessa a *Fidi Toscana* nel caso di intervenute modifiche al testo delle convenzioni già trasmesse all'atto della presentazione della prima richiesta di ammissione alla *controgaranzia*.

Art. 11

(*Autorizzazione ai garanti a certificare il merito di credito*)

1. I *garanti* iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono certificare a *Fidi Toscana* che le *PMI* beneficiarie della *controgaranzia* sono economicamente e finanziariamente sane e in grado di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* per i quali è richiesta la *controgaranzia* a valere sulla *Misura*. A tal fine, detti *garanti*, inviano a *Fidi Toscana* una certificazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante:

- a. il premio "esente" annuo relativo all'operazione controgarantita, secondo quanto previsto dalla tabella di cui al punto 3.3. della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

b. il rispetto da parte della *PMI* beneficiaria della *controgaranzia* dei parametri previsti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento.

2. La facoltà di certificazione di cui al comma 1 è sottoposta a controllo semestrale ed è revocata in caso di irregolarità.

3. La *controgaranzia* è inefficace in caso, in sede di controllo o di richiesta di escussione, *Fidi Toscana* verifichi il mancato rispetto da parte della *PMI* beneficiaria dei parametri previsti all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento.

Art. 12 (*Variazioni*)

1. Ai fini della conferma dell'efficacia della *controgaranzia* i *garanti* e/o i soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera di *Fidi Toscana* in caso di modificazioni:

- a. nell'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. nelle garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore;
- c. nelle finalità di *investimento* inizialmente previste;
- d. nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. I *garanti* devono informare *Fidi Toscana* a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la *PMI* accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

Art. 13 (*Erogazione ed estinzione dei finanziamenti; effettuazione degli investimenti*)

1. I *finanziamenti* devono essere erogati dai soggetti finanziatori alle *PMI* entro sei mesi dalla data della delibera di ammissione alla *controgaranzia* e comunque non oltre il 30 giugno 2014. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, con delibera di *Fidi*

Toscana, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive e comunque non oltre il 30 giugno 2014.

2. I *finanziamenti* devono comunque risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2023.

3. Gli *investimenti* devono essere integralmente effettuati e pagati dalle *PMI* entro due anni dalla delibera di ammissione alla *controgaranzia* e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

4. Entro i tre mesi successivi all'erogazione, i *garanti* o i soggetti finanziatori devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di delibera dei soggetti finanziatori, la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.

5. La *controgaranzia* è efficace dalla data di valuta dell'erogazione del *finanziamento*.

6. La *controgaranzia* è inefficace qualora il *garante* comunichi come impagate:

- a. oltre una rata o canone rimasti insoluti in caso di ammortamento a rate semestrali;
- b. oltre due rate o canoni rimasti insoluti in caso di ammortamento a rate trimestrali;
- c. oltre sei rate o canoni rimasti insoluti in caso di ammortamento a rate mensili.

7. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *garante* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la *controgaranzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla scadenza dell'operazione medesima.

Art. 14

(Attivazione della controgaranzia)

1. Entro dodici mesi dall'inadempimento della *PMI*, il soggetto finanziatore deve inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla *PMI* inadempiente e per conoscenza al *garante* e a *Fidi Toscana* l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Per inadempimento si intende la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla *PMI* inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;

- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. Il *garante* è tenuto ad adempiere al pagamento della somma dovuta al soggetto finanziatore entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della richiesta di escussione della garanzia da parte del medesimo soggetto finanziatore.

4. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve arrivare a *Fidi Toscana* entro sei mesi dalla data del versamento effettuato dal *garante* al soggetto finanziatore.

5. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve indicare la data dell'inadempimento e recare in allegato copia:

- a. della delibera di concessione della garanzia alla *PMI* inadempiente;
- b. della delibera di concessione del *finanziamento* o del *microcredito* ;
- c. del contratto di *finanziamento* o di *microcredito* e dell'eventuale atto di erogazione;
- d. del piano di ammortamento del *finanziamento* o del *microcredito* con le relative scadenze;
- e. della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
 - i) l'importo complessivamente versato dal *garante*;
 - ii) le date degli avvenuti versamenti;
- f. della documentazione attestante l'importo a suo tempo versato dalla *PMI* al *garante* a fronte della garanzia da esso rilasciata.

6. Alle richieste di attivazione della *controgaranzia* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro due mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 5, *Fidi Toscana* liquida al *garante*, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati in sede di ammissione dell'operazione alla *controgaranzia*, un importo non superiore al 90% della somma già versata, anche a titolo di acconto, dal *garante* al soggetto finanziatore.

8. Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati da *Fidi Toscana* in sede di ammissione dell'operazione, *Fidi Toscana* interviene, al netto dell'eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dal *garante* al soggetto finanziatore.

9. In caso di perdita definitiva a carico del garante inferiore a quanto già liquidato in sede di acconto, lo stesso soggetto garante provvede a riversare a *Fidi Toscana* le somme recuperate nella stessa misura percentuale di copertura della controgaranzia rilasciata in sede di ammissione.

Articolo 15 (*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *garanti* degli importi dovuti, *Fidi Toscana* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Articolo 16 (*Procedure di recupero del credito*)

1. Il *garante*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a *Fidi Toscana*, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *Fidi Toscana* non comunichi al *garante*, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della *controgaranzia*, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.

2. Il *garante* provvede a riversare a *Fidi Toscana*, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla *controgaranzia*, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

3. Semestralmente il *garante* deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti della *PMI* e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il *garante* deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

CAPO III (*Garanzia*)

Art. 17
(Istruttoria delle richieste di garanzia)

1. Le richieste di *garanzia* sono presentate dalla *PMI* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* e a *Fidi Toscana*.

2. La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*; i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana* la propria delibera entro tre mesi dalla data della delibera della *garanzia*.

3. Le richieste di ammissione in originale devono essere:

a. inoltrate a *Fidi Toscana* per posta (non elettronica) - anche tramite i *soggetti finanziatori* - utilizzando il modello di richiesta disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it;

b. sottoscritte con firma del legale rappresentante della *PMI*;

4. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA della *PMI*.

5. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della *PMI* al *soggetto finanziatore* a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.

6. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana*, secondo l'ordine cronologico di ricezione della richiesta, entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Le richieste di *garanzia* sul *microcredito* seguono un proprio ordine cronologico di istruttoria.

7. Sono esaminate con priorità le richieste relative a *PMI* che prevedano il mantenimento o l'incremento dell'occupazione nei tre anni successivi all'accoglimento della richiesta.

8. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

9. Le richieste sono archiviate d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

10. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta o fax) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione alla *garanzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere

inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.

11. L'ammissione alla *garanzia* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

12. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 18 (*Variazioni*)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:

- a. all'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. alle garanzie prestate a favore del *soggetto finanziatore*;
- c. alle finalità di *investimento* inizialmente previste;
- d. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. I *soggetti finanziatori* devono informare *Fidi Toscana* a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la *PMI* accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.

3. Le *PMI* beneficiarie della *garanzia* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.

4. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

Art. 19 (*Erogazione ed estinzione dei finanziamenti; effettuazione degli investimenti*)

1. I *finanziamenti* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* entro sei mesi dalla delibera di ammissione alla *garanzia* e comunque non oltre il 30 giugno 2014. I termini per l'erogazione dei *finanziamenti* possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata e comunque non oltre il 30 giugno 2014.

2. I *finanziamenti* devono risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2023.

3. Gli *investimenti* devono essere integralmente effettuati e pagati dalle *PMI* entro due anni dalla delibera di ammissione alla *garanzia* e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

4. Entro i tre mesi successivi all'erogazione, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana*, a pena di decadenza della *garanzia*, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza dell'ultima rata;
- d. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione.

5. La *garanzia* è inefficace qualora il *soggetto finanziatore* comunichi come impagate:

- a. oltre una rata o canone rimasti insoluti in caso di ammortamento a rate semestrali;
- b. oltre due rate o canoni rimasti insoluti in caso di ammortamento a rate trimestrali;
- c. oltre sei rate o canoni rimasti insoluti in caso di ammortamento a rate mensili.

6. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *soggetto finanziatore* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la *garanzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla scadenza dell'operazione medesima.

Articolo 20 (Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento della *PMI*, i *soggetti finanziatori* inviano alla *PMI* inadempiente, e per conoscenza a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento.

3. Per data di inadempimento si intende:

- a. la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, ovvero,

b. la data di ammissione a procedure concorsuali.

4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla *PMI* inadempiente di:

a. diffida di pagamento;

b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della *PMI*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia*;

6. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

a. copia della delibera di concessione del *finanziamento* o del *microcredito* ;

b. copia del contratto di *finanziamento* o di *microcredito*;

c. copia dell'atto di erogazione;

d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;

e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:

i) la data di inadempimento;

ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

7. Nel limite dell'importo massimo garantito, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

(*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, *Fidi Toscana* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Articolo 22

(*Procedure di recupero del credito*)

1. Il *soggetto finanziatore*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a *Fidi Toscana*, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *Fidi Toscana* non comunichi al *soggetto finanziatore*, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della *garanzia*, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.

2. Il *soggetto finanziatore* provvede a riversare a *Fidi Toscana*, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla *garanzia*, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

3. Semestralmente il *soggetto finanziatore* deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti della *PMI* e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il *soggetto finanziatore* deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

Art. 23

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.